

LINEE GUIDA WHISTLEBLOWING DI ARPA PUGLIA

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida, in conformità a quanto disposto all'art. 2 del D.lgs. 24/2023, si intendono per:

- a) "violazioni": comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia regionale e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come di seguito definiti:
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopraindicati;
- b) "informazioni sulle violazioni": informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Agenzia regionale con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3 delle presenti Linee Guida, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) "segnalazione" o "segnalare": la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) "segnalazione interna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna di cui all'articolo 5 delle presenti Linee Guida;
- e) "segnalazione esterna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 4 delle presenti Linee Guida;
- f) "persona segnalante": la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- g) "contesto lavorativo": le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3 delle presenti Linee Guida, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- h) "persona coinvolta": la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

- i) “ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- j) “seguito”: azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- k) “riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- l) “facilitatore”: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. L’istituto del *Whistleblowing* si configura come una apposita forma di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, come definite nell’art. 1 comma 1 del presente documento, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.
2. La segnalazione di illeciti è uno degli strumenti di prevenzione della corruzione più rilevanti, attraverso il quale si realizza una importante funzione di emersione di fenomeni di natura corruttiva o illegalità, con ricadute positive, in primo luogo sull’organizzazione (in quanto la segnalazione di illeciti permette di ridurre per il futuro il rischio che gli stessi si presentino nuovamente), ma anche sulla consapevolezza etica del dipendente, dal momento che diviene parte attiva nel processo di gestione del rischio corruttivo.
3. La materia è stata novellata ad opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
4. Tra le novità di maggiore rilievo si rilevano:
 - a) l’ampliamento delle tipologie di soggetti che possono effettuare la segnalazione;
 - b) la valorizzazione dell’amministrazione di appartenenza del segnalante, che diviene canale privilegiato al quale segnalare atti, omissioni o condotte illecite, salvo i casi in cui ricorrono le condizioni per effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica;
 - c) la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
 - d) il rafforzamento e l’ampliamento delle misure di tutela previste per il segnalante e l’espansione del sistema di tutele a soggetti diversi dal segnalante che, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, potrebbero subire ritorsioni.
 - e) l’espansione dell’ambito oggettivo, tipizzando gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati.
5. Con le presenti linee guida si intende fornire indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti tramite il canale di segnalazione “interno” attivato presso l’ARPA Puglia, come previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, tenendo conto delle indicazioni fornite, sul tema, dall’ANAC con apposite Linee Guida con particolare riferimento a quelle approvate con delibera n.311 del 12 luglio 2023.
6. Non costituiscono oggetto di disciplina delle presenti linee guida le procedure relative alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni di ritorsioni che si ritiene di aver subito in ragione della segnalazione, per le quali si rinvia alla Linea Guida ANAC appena citata.

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni delle presenti Linee Guida, ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 24/2023, si applicano alle seguenti persone segnalanti:
 - a) dipendenti di ARPA Puglia (art. 3, comma 3, lett. a);
 - b) lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ARPA Puglia (art. 3, comma 3, lett. d);
 - c) lavoratori e/o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ARPA Puglia che forniscono beni o servizi o che realizzano opere (art. 3, comma 3, lett. e);
 - d) liberi professionisti e/o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ARPA Puglia (art. 3, comma 3, lett. f);
 - e) volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ARPA Puglia (art. 3, comma 3, lett. g);
 - f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (art. 3, comma.3, lett. h).Le tutele previste al Capo III d.lgs. n. 24/2023 si applicano (art. 3, comma 4) anche:
 - g) qualora il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - h) durante il periodo di prova;
 - i) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
2. Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica.
3. Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in nome proprio.
4. Le segnalazioni presentate da soggetti non legittimati sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa.
5. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, comma 2, del presente documento la protezione dalle ritorsioni di cui al medesimo articolo 9, si applica anche:
 - a) alle persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - b) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - c) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.
 - d) al facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Art. 4 - Canali di segnalazioni di illeciti

1. La segnalazione di illeciti può essere inoltrata attraverso:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Ufficio del Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza**

Corso Trieste 27, 70126 Bari
e-mail: responsabile.trasparenza@arpa.puglia.it

- a) il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D.lgs. 24/2023, attivato da ARPA PUGLIA secondo le modalità definite con le presenti Linee guida;
- b) il canale di segnalazione esterna di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 24/2023, attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c) il canale della divulgazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs. 24/2023.

Art. 5 - Canali di segnalazione interna (art. 4, co. 3, del D.lgs. 24/2023)

1. La segnalazione interna può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 - a) in forma scritta tramite piattaforma informatica, disponibile sul sito Istituzionale di ARPA Puglia, nella sezione dedicata ai "SERVIZI", selezionando "Whistleblowing – Segnalazione illeciti", (<https://whistleblowing.arpa.puglia.it/#/>)
 - b) in forma scritta e/o orale, secondo le modalità descritte nella precedente lettera a), con la possibilità di inserire risorse di tipo multimediale, come messaggistica vocale, risorse video o documentali;
 - c) in forma orale mediante un incontro diretto, su richiesta della persona segnalante, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ARPA Puglia, con l'assistenza di un collaboratore che fa parte della struttura di supporto al RPCT. La segnalazione viene inserita nella piattaforma informatica di cui alla precedente lettera a).
2. In esito all'inoltro della segnalazione, il sistema rilascia una ricevuta con un codice identificativo da utilizzare nei successivi accessi al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.
3. L'applicativo informatico utilizza un protocollo di crittografia che garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della/e persona/e coinvolta/e e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché l'integrità e la non violabilità del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata.
4. I canali di segnalazione interna sono progettati in modo da consentire l'accesso alle segnalazioni solo da parte del personale espressamente autorizzato a trattare i dati inerenti alle medesime ai sensi degli artt.28, 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Art. 6 - Gestione delle segnalazioni

1. La gestione delle segnalazioni interne è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ARPA Puglia, che si avvale di collaboratori afferenti alla propria struttura organizzativa, individuata con nota prot 80443 del 25/11/2022, adeguatamente formati professionalmente sulla disciplina del *whistleblowing* e in materia di privacy, nonché espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali dei segnalanti e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione.
2. In attuazione dell'art. 5 del D.lgs. 24/2023, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la segnalazione secondo le modalità descritte nell'articolo 5 delle presenti Linee Guida, svolge le seguenti attività:
 - a) rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento delle segnalazioni effettuate entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può chiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - c) dà seguito alle segnalazioni ricevute;

- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
 - e) dispone la pubblicazione di informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne, sul sito Istituzionale di ARPA Puglia, nella sezione dedicata ai "SERVIZI", selezionando "Whistleblowing – Segnalazione illeciti" (<https://whistleblowing.arpa.puglia.it/#/>)
3. Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023, le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 8 delle presenti Linee Guida e del principio di cui agli articoli 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, co. 1, lett. e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 7 - Contenuto delle segnalazioni

1. Gli illeciti rilevanti ai fini dell'operatività delle tutele in questione non coincidono necessariamente con i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, ma ricomprendono anche le condotte "abusive" mediante le quali un soggetto utilizza il potere attribuitogli per conseguire vantaggi personali nonché ogniqualvolta si verifichi una deviazione del potere dalla finalità pubblicistica verso interessi privatistici, cagionando un mal funzionamento dell'attività amministrativa.
2. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, dettagliata e completa per consentire al RPCT di svolgere le opportune verifiche e dare efficace seguito alla stessa.
3. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) generalità del segnalante, con l'indicazione dei dati di contatto;
 - b) una esaustiva descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c) circostanze di tempo e di luogo ove si sono svolti i fatti oggetto di segnalazione;
 - d) le generalità della persona cui attribuire i fatti segnalati o comunque le informazioni che consentano di identificare detta persona;
 - e) ogni altra informazione e documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati a supporto di quanto riportato.
4. La segnalazione priva delle generalità della persona segnalante è considerata anonima e verrà trattata come segnalazione ordinaria solo se adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari tali da consentire la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle medesime a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili.
5. Le segnalazioni "interne" presentate ad un soggetto diverso da quello individuato con il presente Regolamento sono trasmesse al RPCT qualora il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* o se tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
6. Se il dichiarante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata come segnalazione "ordinaria".
7. Le segnalazioni "anonime" verranno trattate come segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da consentire la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle medesime a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili.

8. Le disposizioni delle presenti Linee Guida, in conformità all'art. 1 del D.lgs. 24/2023, non si applicano:
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato 1 al D.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato 1 al D.lgs. 24/2023;
 - alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

- Il trattamento dei dati personali, riportati nella segnalazione ed alla relativa istruttoria, è effettuato da ARPA Puglia, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità di cui al D.lgs. 24/2023 e delle presenti Linee Guida, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- Ai fini del ricevimento e della gestione delle segnalazioni sono individuate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
- Nel rispetto dell'art. 12 del D.lgs. 24/2023, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
- Il disvelamento dell'identità della persona segnalante, oltre che di qualsiasi altra informazione da cui la stessa può evincersi direttamente o indirettamente, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni non può avvenire senza il consenso espresso del segnalante.
- Il soggetto affidatario del servizio di conduzione e manutenzione degli strumenti informatici e tecnologici utilizzati è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- È tutelata la riservatezza dell'identità della persona coinvolta e delle altre persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

7. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
8. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
9. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
10. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. del D.lgs. 33/2013.
11. Nelle procedure di segnalazione interna, ferma la previsione dei precedenti commi, la persona coinvolta può essere sentita anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte o documenti.
12. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003.

Art. 9 - Tutela da eventuali ritorsioni

1. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 24/2023, la persona segnalante non può subire, in ragione della segnalazione, alcuna ritorsione come a titolo esemplificativo:
 - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) le note di merito negative o le referenze negative;
 - f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
2. I comportamenti, gli atti o le omissioni vietati ai sensi del presente articolo si presumono essere stati posti in essere a causa della segnalazione, ai fini del loro accertamento, così come l'eventuale danno subito in ragione della segnalazione si presume, salvo prova contraria, essere una sua diretta conseguenza, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria. Resta, pertanto, a carico

del soggetto che ha compiuto l'atto o tenuto determinate condotte l'onere di dimostrare che gli stessi siano giustificati da motivazioni estranee alla segnalazione.

3. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
4. Salvo quanto previsto dall' articolo 20 del d.lgs 24/23, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, la tutela di cui al presente articolo non è garantita e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
5. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
6. La persona segnalante può comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito.
7. Gli atti assunti in violazione del presente articolo sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Art. 10 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dalle presenti Linee guida si fa rinvio alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023 ed eventuali successive modificazioni.